

Sentenza n.

pubbl. il 30/10/2023

RG n.

Repert. n.

del

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2023



TRIBUNALE DI NAPOLI

UDIENZA DEL 30 OTTOBRE 2023

NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. DELL'ANNO 2020

Il Giudice,

preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.

lette le predette note, ove le parti hanno ribadito le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;

pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice

dott.ssa Flora Vollerò

Avvocato Piscitelli Pier Luigi - Piazza Vincenzo de' Franchis 32 - 80147 - Napoli



Sentenza n.

pubbl. il 30/10/2023

RG n.

Repert. n.

del

Sentenza verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, pronunzia, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2023, sostituita dalle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Piscitelli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Viale del Poggio a Capodimonte n. 33, come da mandato in atti.

OPPONENTE

E

OFFICINE CST SPA, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratore generale di Enel Energia S.p.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma 09633951000, per atto del Notaio di Roma del 22.3.2018 (Rep. - Racc.), registrato a Roma 5 il 27.3.2018, dell'attività di recupero, nelle fasi di contenzioso stragiudiziale e giudiziale, dei crediti commerciali in essere dovuti a Servizio Elettrico Nazionale da clienti sia attivi che cessati in stato di morosità, rappresentata e difesa dall'Avv. in virtù di procura alle liti allegata in atti, con il quale elettivamente domicilia presso il Suo studio in 84013-

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 30 ottobre 2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



In data 11.12.2019 Enel Energia s.p.a. otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. _____
/2019, con il quale veniva ingiunto a _____ di pagare in suo favore l'importo di euro

5100,66, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di consumi di energia elettrica portati nelle fatture, indicate nel ricorso monitorio, relative al periodo dal 18.02.2006 al 4.06.2018.

Mirra Giulia proponeva opposizione avverso al suindicato decreto, deducendo:

di non ricordare di aver stipulato alcun contratto con la opposta e di non aver comunque fruito direttamente dei consumi cui facevano riferimento le bollette dal 18.02.2006 al 04.06.2018 sulla base delle quali era stata formulata la domanda monitoria;

di non aver mai ricevuto alcuna bolletta ovvero successiva formale richiesta di pagamento, da cui desumere l'esistenza della somministrazione di energia, asseritamente prestata dall'opposta in luoghi ad essa estranei;

che, invero, essa sig.ra _____ solo per il periodo di sei mesi, dal 15.09.2005 al 03.03.2006, aveva abitato presso i luoghi cui era riferibile la fornitura di energia di cui l'opposta chiedeva il pagamento, ossia in Sedriano (MI) alla _____

che, infatti, trascorsi i predetti sei mesi aveva fatto ritorno in Napoli, ove tutt'ora risiedeva, sicché in alcun modo aveva fruito dei consumi di cui veniva richiesto il pagamento;

che, peraltro, le bollette non erano idonee a comprovare l'erogazione dei consumi;

che l'opposta, a fronte della richiesta di pagamento di n. 32 fatture (indicate nel ricorso monitorio), ne aveva effettivamente prodotte solo 27;

che, infatti, l'opposta aveva omesso di depositare le seguenti fatture emesse dal 18.02.2006 al 29.05.2009: fattura n. _____ del 18.02.2006 – n. _____ del 21.03.2006 – n. _____ del 24.05.2006 – n. _____ del 23.08.2006 – n. _____ del 29.05.2009;

che peraltro nelle fatture prodotte veniva espressamente indicato che i pagamenti erano stati regolari (tanto in particolare nella fattura n. C _____ del 25.01.2010 e nella fattura n. _____ del 26.03.2018);

che era, in ogni caso, maturata la prescrizione biennale del credito, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), recepita con le Delibere n. 97/2018/R/com e n. 264/2018/R/com, in vigore dal 01.03.2018, e con la delibera 569/2018/R/com., in vigore dal 01.01.2019;

che infatti la prima richiesta di pagamento/costituzione in mora, formulata dalla Soc. Enel Energia, era da ricondursi alla missiva del 17.06.2019, da ciò discendendo che tutte le pretese antecedenti il 17.06.2017 erano oramai prescritte;

che, ad ogni modo, era anche maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948, 4° comma c.c. della pretesa azionata, non essendo pervenuta ad essa opponente alcuna valida richiesta di pagamento



ovvero valido atto interruttivo prima della richiamata missiva del 17.06.2019, da ciò discendendo che tutte le pretese antecedenti il 17.06.2014 erano ormai prescritte e non dovute;

che aveva diritto di essere manlevata da ogni pretesa azionata ed accertata come dovuta in suo danno nei confronti della società di vendita, odierna opposta, dai Sig.ri Roberto, Mohamed e Dalia, di cui chiedeva la chiamata in causa, atteso che tali soggetti avevano occupato / condotto in locazione l'immobile sito in Sedriano (MI), alla Via _____, dopo il rilascio operato da essa opposta, ed erano coloro che avevano fruito dei servizi asseritamente offerti dall'Enel Energia;

che i predetti soggetti erano, pertanto, gli unici tenuti al pagamento del corrispettivo in favore della società di vendita, con conseguenziale manleva in favore di essa opponente.

Si costituiva l'opposta, a mezzo di proprio procuratore, resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione e, in particolare, evidenziando:

che tra le parti era intercorso un contratto di fornitura di gas, che veniva prodotto in atti;

che la sig.ra _____ era stata titolare della fornitura di cui al predetto contratto per tutto il periodo cui riferivano le fatture azionate in sede monitoria;

che rispetto a tale fornitura l'opponente si era resa inadempiente al pagamento di fatture di fornitura gas dal 27.01.2006 al 30.04.2018, rimanendo, quindi, debitrice della somma di € 5.100,66;

che la sig. _____, dopo la richiesta di attivazione della fornitura, non aveva provveduto a formulare alcuna richiesta per la cessazione dell'utenza, né alcuna richiesta di voltura era mai pervenuta alla società di vendita da parte di nuovi inquilini dell'immobile sito alla via _____, in Sedriano;

che la prima richiesta di cessazione con suggello della fornitura era, infatti, pervenuta solo in data 30.09.2019 e che tale richiesta, come riscontrato dall'opposta, non era stata accolta per mancanza di documentazione;

che solo in data 04.06.2020 Enel Energia S.p.a. accoglieva la richiesta di cessazione con sugello, formulata dal legale dell'opponente, e che in tale contesto veniva anche specificata alla parte l'impossibilità di procedere allo storno delle fatture emesse dal marzo 2006, in assenza di precedente idonea richiesta di cessazione dell'utenza in questione;

che il decorso del termine prescrizione era stato interrotto: con il preavviso di sospensione della fornitura e contestuale diffida ad adempiere di cui alle raccomandate del 09.05.2014 e del 16.10.2015; a tali raccomandate seguiva quella del 17.06.2019 n. _____, con la quale l'opponente veniva diffidato per il pagamento della somma di euro 5.100,66, per cui è causa.



Disattese le istanze di chiamata in causa del terzo e di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c., la causa sulla documentazione in atti veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come di seguito rassegnate:

Per parte opponente:

1) *accogliere, per i motivi di cui sopra, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. /2019 reso il 10-12.06.2019, perché assolutamente nullo, improcedibile, improponibile, inammissibile, infondato ed ingiusto in fatto e in diritto e, comunque, sfornito di prova;*

2) *accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, che l'opponente non è tenuta al pagamento delle somme ingiunte e, per l'effetto, dichiarare i relativi importi per cui è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto non dovuti a nessun titolo e/o ragione dall'odierna opponente, anche per intervenuta prescrizione;*

In via gradata e subordinata, e salvo gravame,

3) *per le ragioni di cui sopra, accertare e dichiarare l'eventuale minore importo dovuto dall'opponente, con emissione di tutti i provvedimenti che l'On.le Tribunale riterrà giusti ed equi;*

4) *si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia valutare la sussistenza di una responsabilità aggravata della Enel Energia, ex art 96 c.p.c., con conseguenziale condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi, se del caso, equitativamente;*

5) *Condannare, in ogni caso, la Enel Energia, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze del presente giudizio, oltre spese, anche generali, IVA e CPA, come per Legge in favore del procuratore costituito, con distrazione;*

6) *Munire, come per Legge, l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.*

Per parte opposta:

In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 c.p.c, 101 e 24 Cost., alla luce della totale genericità ed infondatezza delle contestazioni sollevate da controparte; nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, convalidare il decreto ingiuntivo opposto per l'importo ivi indicato, oltre interessi moratori e spese legali, per i motivi esposti in premessa; - in via subordinata, e nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare l'esistenza dell'obbligazione di pagamento dell'opponente o di altro soggetto chiamato in causa, e, quindi condannare lo stesso al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi da computarsi ai tassi scadenze e modalità specificati nel ricorso per ingiunzione di pagamento, fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso del giudizio, in virtù delle causali di cui in premessa; - in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari.

Il Tribunale osserva.



Parte opposta ha comprovato l'intercorrenza tra le parti di un contratto per la fornitura di gas presso l'immobile sito in Sedriano (MI) alla Via _____, di cui intestataria è stata appunto la sig. _____, solo per il periodo dal 28.09.2005 sino al 12.07.2012.

Per vero, è stata prodotta la richiesta di fornitura di gas (cfr. doc. n. 5 produzione parte opposta), sottoscritta dalla sig. _____, ma anche la certificazione dei consumi e titolarità del pod riferito a tale fornitura (cfr. doc. allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. di parte opposta), da cui emerge appunto la relativa intestazione a _____ dal 29.09.2005 al 12.07.2012, data questa ultima rispetto alla quale emerge una voltura dell'utenza a tale sig. _____, cui seguiva una successiva voltura, il 4.10.2012, nuovamente a _____.

A fronte delle contestazioni avanzate da parte opponente circa il rilascio dell'immobile, servito dalla fornitura di cui si discorre, sin dal 3.3.2006, contestazioni comprovate dalla documentazione prodotta da tale parte (v. in particolare: doc n. 4, certificato di riconsegna immobile, doc. n. 5, certificato di residenza storica, doc. n. 7 missiva riportante dichiarazione di terzo attestante la locazione dell'immobile di cui trattasi ad altri soggetti), sarebbe spettato all'opposta comprovare la effettiva ripresa dei rapporti tra le parti, attraverso la produzione dell'atto di voltura del contratto a _____, indicato nella predetta certificazione rilasciata dal Distributore.

Tenuto conto del fatto che appare comprovata la mancata fruizione dell'utenza da parte della opponente per il periodo successivo al rilascio dell'immobile che ne era servita, e che è del tutto improbabile che la sig. _____ abbia, pertanto, in qualunque modo mantenuto un interesse al rinnovo della somministrazione presso tale immobile, sarebbe, infatti, spettato all'opposta creditrice comprovare il perdurare dell'efficacia del rapporto di somministrazione tra le parti sino alla data di cessazione dell'utenza del 25.06.2020 (cfr. doc. n. 8 prod. parte opposta).

D'altronde parte opposta, che pur ha dedotto della insussistenza di atti di voltura e richieste di cessazione della fornitura antecedenti a quelle del settembre 2019 e giugno del 2020, nulla ha riferito per spiegare l'incongruenza a tal proposito invece emergente dalla cennata certificazione del Distributore.

Posta la prova circa l'efficacia obbligatoria del contratto in essere tra le parti sino alla data 12.07.2012 e circa la erogazione dei consumi di cui richiede il pagamento l'opponente(certamente evincibile dalla certificazione del Distributore, innanzi menzionata, considerata a tal proposito l'assenza di ogni contestazione circa il malfunzionamento del misuratore), non ha rilievo, al fine di escludere la debenza dei relativi corrispettivi da parte dell'opponente, la circostanza per cui tali consumi sarebbero stati di fatto fruiti dai terzi, che avrebbero occupato l'immobile nel periodo successivo a quello in cui l'opponente lo ha rilasciato.



Difatti, ogni questione inerente ai diritti di natura risarcitoria, che la opponente potrebbe vantare nei confronti di tali terzi, ha rilievo del tutto autonomo rispetto al rapporto di somministrazione oggetto del presente giudizio e non interessa i rapporti tra le parti.

Tanto chiarito, e così delineata la prova dei rapporti tra le parti, deve quindi trovare vaglio l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.

Sul punto va innanzitutto rilevato che non opera la prescrizione biennale del credito invocata da parte opponente in forza delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017 art 1, commi da 4 a 10): per vero la richiamata disciplina ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018, per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019, per il settore gas, e al 1° gennaio 2020 per settore idrico (v. comma 10 art 1 legge 205/2017).

Nel caso in esame, si è accertata la prova del rapporto di somministrazione solo nel periodo relativo a fatture emesse in epoca antecedente al 1° gennaio 2019, sicché il surriferito termine biennale non può trovare applicazione.

Ciò posto, venendo in rilievo un contratto di somministrazione, i crediti per cui è causa soggiacciono in ogni caso alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica a carattere continuativo.

Orbene, avuto riguardo a tale termine va accolta l'eccezione di prescrizione, a tal uopo formulata da parte opponente, non essendo stati prodotti dall'opposta validi atti interruttivi del relativo decorso.

Per vero, parte opposta a fronte dell'eccezione di prescrizione, formulata dalla opponente, ha prodotto due atti di diffida e preavviso di sospensione della fornitura (del 09.05.2014 e del 16.10.2015), rispetto ai quali non vi è prova, tuttavia, della conoscenza da parte della sig.

Tali atti risultano, infatti, inviati all'indirizzo di via _____ Sedriano (MI), mediante raccomandate, non ritirate, con compiuta giacenza presso l'ufficio postale (v. all. 11 e 13 prod. parte opposte).

E' noto, che, essendo l'atto di messa in mora un atto di natura stragiudiziale, trova applicazione la disciplina dell'art. 1335 c.c., per cui la presunzione di conoscenza dell'atto è integrata dalla prova della spedizione della raccomandata e dall'attestazione di compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale quale dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 12822/16).



Sentenza n.

pubbl. il 30/10/2023

RG n.

Repert. n.

del 30/10/2023

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2023

cui aggiungere IVA e CPA di legge nonché rimb. spese forf. nella misura del 15% del
compenso, con distrazione in favore dell'avv.to Pier Luigi Piscitelli, dichiaratosi antistatario.

Napoli, 30 ottobre 2023

IL GIUDICE

dott.ssa Flora Vollero

Avvocato Piscitelli Pier Luigi - Piazza Vincenzo de Franchis 32 - 80147 - Napoli

